

PTPCT 2017-2019 – Nuovo testo § 4.1

-----

#### 4.1 Trasparenza

Riferimenti normativi:

- legge 6 novembre 2012, n. 190, articolo 1, commi 9, lett. f), e 15;
- decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

Secondo il nuovo approccio interdisciplinare accolto dalla legge n. 190 del 6 novembre 2012, la trasparenza è uno degli assi portanti della politica anticorruzione e concorre ad attuare i principi costituzionali di imparzialità, integrità, buon andamento, efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche.

La stessa legge 190, all'articolo 1, co. 15, definisce la trasparenza dell'attività amministrativa livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Così intesa, la trasparenza si fonda sia su obblighi di pubblicazione previsti per legge sia su ulteriori adempimenti individuati da ogni ente, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali. Essa assicura l'accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Tale impostazione è stata confermata ed ampliata dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97<sup>1</sup>. Infatti, il nuovo concetto di trasparenza non è finalizzato ad assicurare soltanto la mera osservazione dell'attività delle amministrazioni pubbliche e dei relativi dati da essa detenuti, ma viene definito quale strumento di democrazia partecipativa, in virtù del quale il cittadino, anche attraverso forme diffuse di controllo, acquisisce consapevolezza e partecipa alla elaborazione delle politiche pubbliche. La trasparenza diviene, quindi, principio cardine e fondamentale dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e dei loro rapporti con i cittadini.

Il citato d.lgs. 97/2016, correttivo del d.lgs. n. 33/2013, ha apportato rilevanti innovazioni all'attuale quadro normativo in materia di trasparenza introducendo, altresì, varie misure di semplificazione. Gli obiettivi principali perseguiti dal nuovo decreto riguardano:

- la ridefinizione dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi;
- l'introduzione di un diritto di accesso generalizzato, sganciato dai requisiti soggettivi di legittimazione, quale strumento complementare agli obblighi di pubblicazione;
- la semplificazione della modalità di pubblicazione di determinate informazioni già inserite nelle banche dati e presenti nei siti delle Amministrazioni;
- la sostenibilità degli obblighi di pubblicazione in funzione delle dimensioni dell'ente e dell'esposizione al rischio corruttivo mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni pubbliche;
- il potenziamento della trasparenza nell'ambito della spesa pubblica attraverso l'istituzione del sito internet denominato "Soldi Pubblici" - gestito dall'Agenzia per l'Italia Digitale d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - che consente l'accesso ai dati dei pagamenti;
- l'estensione della responsabilità dirigenziale e delle sanzioni poste a tutela dei diritti e degli obblighi di trasparenza, al nuovo accesso civico.

Il novellato art. 10 del decreto 33/2013 semplifica l'operato delle pubbliche amministrazioni mediante la soppressione della redazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità quale autonomo strumento di programmazione, attraverso l'accorpamento in un unico documento della programmazione della trasparenza e delle altre misure di prevenzione della corruzione.

Il medesimo art. 10 ha previsto, altresì, al comma 1, che ciascuna amministrazione indichi, in un'apposita sezione del PTPCT, i Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.

---

<sup>1</sup> recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"

Il nuovo comma 3 del richiamato articolo 10 dispone che “*La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali*”. A questo scopo le Amministrazioni devono definire nei propri programmi attuativi obiettivi organizzativi e individuali per garantire la piena attuazione delle misure previste nel PTPCT. Per dare esecuzione alla enunciata disposizione il Presidente della Regione, con direttiva prot. n. 20233 del 7 dicembre 2016, ha disposto l'inserimento di obiettivi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza sia nelle Direttive generali degli Assessori per l'attività amministrativa e per la gestione, sia in occasione del conferimento di incarichi dirigenziali, di vertice e non di vertice.

Modello organizzativo: soggetti coinvolti nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Sulla scorta dell'esperienza maturata dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 33/2013 – ed in considerazione della complessa struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale nonché del rilevante flusso informativo di dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione – si ripropone il modello organizzativo – già posto in essere negli anni precedenti e che appare tutt'ora idoneo allo scopo – che individua nel *Responsabile*, nei *Referenti*, nei *Dirigenti responsabili degli uffici dell'Amministrazione*, nel *Webmaster del sito istituzionale* e nei *Responsabili del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale* le figure cardine che garantiscono, ciascuna per i profili di rispettiva competenza, l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione prescritti dalle disposizioni normative vigenti.

In ordine alle funzioni e ai compiti ascritti al *Responsabile*, ai *Referenti*, ai *Dirigenti responsabili degli uffici dell'Amministrazione* si fa rinvio ai contenuti dei §§ 3.2, 3.3 e 3.7 del presente PTPCT.

In particolare, i *Referenti* – operando in sinergia con il *Responsabile* – tramite i dirigenti delle proprie strutture organizzative garantiscono, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del d.lgs. 33/2013, il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare.

Ciascun *Referente*, a sua volta, provvede ad individuare, nell'ambito della propria struttura, il soggetto responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, comunicando tempestivamente eventuali variazioni.

L'elenco generale contenente i nominativi<sup>2</sup> dei predetti responsabili della pubblicazione, costantemente aggiornato, è pubblicato nella sotto-sezione di primo livello “Altri contenuti”, sotto-sezione di secondo livello “Dati ulteriori”, della sezione “Amministrazione Trasparente”.

Altro soggetto coinvolto nell'adempimento degli obblighi di pubblicità è il *Webmaster* del sito *web* istituzionale, che ha il compito di fornire le caratteristiche grafico-redazionali delle singole pagine della sezione “Amministrazione Trasparente”, a fini di uniformità, accessibilità e usabilità e, altresì, di adeguare detta sezione alle intervenute innovazioni normative scaturite dal nuovo d.lgs. 97/2016.

A tal fine.

- realizza tabelle e/o schemi di pubblicazione unitari e/o omogenei, monitorandone l'utilizzo e segnalando eventuali anomalie al *Responsabile*;
- realizza tutte le pagine di indice dei *link* dei dipartimenti/uffici;
- svolge un'attività di supporto e segnalazione per gli aspetti tecnici concernenti la pubblicazione dei dati;
- cura la pubblicazione di dati con modalità accentrata.

I Responsabili del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, già nominati dai *Referenti* di ciascun Dipartimento/Ufficio, rappresentano insieme al *Webmaster* i soggetti autorizzati alla pubblicazione dei documenti, dati e informazioni sul sito istituzionale dell'Amministrazione, secondo le modalità prescritte dal d.lgs. 33/2013 e dalle Linee guida adottate dall'ANAC.

Attuazione degli obblighi normativamente previsti

Al fine del corretto e compiuto assolvimento degli obblighi di pubblicazione normativamente previsti, per il triennio 2017-2019 sono individuate specifiche attività, riepilogate in un apposito schema, denominato Allegato “A” Sezione Trasparenza – Elenco obblighi di pubblicazione, che forma parte integrante della presente sezione.

Tale schema, costituisce il programma di lavoro di tutti i soggetti che concorrono all'attuazione delle disposizioni normative in materia di trasparenza e riporta, per ogni singolo contenuto dell'obbligo, i riferimenti normativi, i soggetti che garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, le modalità della pubblicazione e i relativi termini di aggiornamento. La pubblicazione, su indicazione del *Responsabile*, sarà effettuata a cura del *Webmaster* del sito istituzionale dell'Amministrazione

---

2 consultabile al seguente *link*

[http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR\\_PORTALE/PIR\\_Ammtrasparente/PIR\\_Altricontenuti/PIR\\_Datiulteriori/Elenco%2BResponsabili%2Bprocedimento%2Bagg.al%2B10.11.2016.xls.pdf](http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Ammtrasparente/PIR_Altricontenuti/PIR_Datiulteriori/Elenco%2BResponsabili%2Bprocedimento%2Bagg.al%2B10.11.2016.xls.pdf)

(forma accentrata) o dai singoli Responsabili del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale (forma decentrata).

Nell'ipotesi di pubblicazione decentrata, al fine di assicurare l'uniformità delle pagine dei dipartimenti/uffici, i Responsabili del procedimento di pubblicazione provvedono ad inserire i dati in un modello standard di pagina predisposto dal *Webmaster* a cui compete il compito di creare la pagina di riepilogo contenente i *link* da pubblicare nelle pertinenti sotto-sezioni della sezione "Amministrazione Trasparente".

Qualità dei dati pubblicati. Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

La pubblicazione delle informazioni nella sezione "Amministrazione Trasparente" deve essere effettuata nel pieno rispetto dei criteri di qualità previsti dall'art. 6 del d.lgs. 33/2013.

Si ribadisce l'importanza dell'utilizzo degli schemi standard – inclusi quelli che saranno diramati con riferimento agli obblighi introdotti o modificati dal nuovo decreto 97/2016 – predisposti dal *Responsabile* per assicurare la semplicità di consultazione e il livello di comprensibilità da parte degli utenti dei dati pubblicati nelle pertinenti sotto-sezioni.

Si reitera la regola di carattere generale in ordine all'obbligo di indicare, per ciascun contenuto dell'obbligo, in tutte le pagine della sezione "Amministrazione Trasparente" sia la data "iniziale" di pubblicazione dei dati sia quella dell'ultimo aggiornamento.

Laddove l'Amministrazione non detenga dati o documenti oggetto di pubblicità obbligatoria, occorre pubblicare idoneo avviso che dia contezza dell'assenza del dato.

Ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 33/2013 i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria restano pubblicati per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto da specifiche disposizioni di legge.

Si sottolinea che l'art. 9, comma 1, lett. b), del d.lgs. 97/2016 ha abrogato il comma 2 dell'art. 9 del d.lgs. 33/2013. Pertanto, decorsi i termini di pubblicazione, i dati e i documenti non devono essere più conservati in una sezione archivio, restando assicurata l'accessibilità agli stessi mediante l'attivazione dell'istituto dell'accesso civico "generalizzato" di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013.

Informatizzazione delle procedure di gestione dei dati, documenti e informazioni

In considerazione dell'articolata struttura organizzativa dell'Amministrazione e dell'elevato ed eterogeneo flusso di informazioni, dati e documenti da pubblicare e da monitorare (si noti che a fronte delle circa 3000 pagine sviluppate dal portale *web* della Regione oltre 1000 sono relative alla sezione "*Amministrazione trasparente*") il miglioramento dei livelli di attuazione della complessa normativa che disciplina gli obblighi di trasparenza richiede necessariamente l'ausilio di adeguati sistemi informativi ed informatici per la gestione degli obblighi di pubblicazione ed il relativo monitoraggio.

A tal fine, su impulso dell'On.le Presidente della Regione, è stato insediato un apposito Gruppo di lavoro che, nelle more della realizzazione di un apposito software gestionale in grado di supportare tutte le fasi del processo di formazione e pubblicazione dei documenti nonché le conseguenti attività di controllo ai sensi del decreto 33, ha predisposto un documento tecnico in cui sono formalizzati i principali requisiti di un sistema informatizzato di monitoraggio.

Tale documento è stato inoltrato dal *Responsabile* al competente "*Ufficio Attività di Coordinamento dei Sistemi Informativi regionali e l'Attività Informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali*", per l'opportuno seguito.

Accesso civico

L'art. 6 del d.lgs. 97/2016 ha sostituito l'art. 5 del d.lgs. 33/2013, ora rubricato "accesso civico a dati e documenti". Le modifiche apportate sono di estrema rilevanza in quanto il Legislatore ha inteso operare un netto cambio di prospettiva, passando da mere forme di pubblicazione di informazioni da parte delle Amministrazioni, a garantire una vera e propria libertà di accesso a dati e documenti detenuti dalle stesse.

Il nuovo istituto dell'accesso civico "generalizzato" – che si aggiunge a quello "semplice" previsto dal comma 1 del citato art. 5 – riconosce a tutti il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti non ponendo, pertanto, alcun limite alla legittimazione soggettiva del richiedente. Il diritto di accesso può essere esercitato non più nei confronti dei soli dati e documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione ma anche rispetto a quelli per i quali non è prevista alcuna specifica pubblicità. Unico limite posto all'esercizio del diritto è il necessario contemperamento con gli interessi pubblici (relazioni internazionali, sicurezza e ordine pubblico, etc..) e privati (tutela dei dati personali, interessi commerciali e industriali, etc..) di cui all'art. 5-bis del medesimo decreto legislativo n. 33. Pertanto, a seguito delle sopra enunciate modifiche, l'istituto non si configura più come mero rimedio sanzionatorio per il mancato o parziale adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte dell'Amministrazione ma acquisisce valenza di strumento di

partecipazione attiva del cittadino all'attività amministrativa attraverso un controllo diffuso di tutti gli ambiti in cui opera l'Amministrazione pubblica.

Con direttiva prot. n. EM/133/S.14 del 9 dicembre 2016<sup>3</sup> il Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale ha già diramato alcuni indirizzi in ordine alle modalità e ai termini per l'esercizio del diritto all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013, nelle more della pubblicazione di apposite Linee guida da parte dell'ANAC (adottate dall'Autorità il successivo 28/12/2016). Nel corso del periodo oggetto di programmazione saranno diramate ulteriori direttive per coordinare lo sforzo di adeguamento che le strutture regionali sono chiamate a sostenere.

#### Giornate della Trasparenza

Sulla scorta dell'esperienza maturata ad oggi, le "giornate della trasparenza", previste dall'art. 10, comma 6, del d.lgs. 33/2013, rappresentano un valido strumento per la diffusione della cultura della legalità e dei sani principi di buona amministrazione.

Le giornate rappresentano un momento di informazione/formazione nonché di proficua condivisione e confronto per l'acquisizione di proposte utili ai fini dell'aggiornamento del documento di programmazione dell'Amministrazione in materia di anticorruzione e trasparenza. Pertanto, nel corso del 2017 si prevede l'organizzazione di 2 incontri, su temi specifici.

In un'ottica di miglioramento continuo dell'attività, ad oggi, posta in essere dall'Amministrazione, le giornate saranno l'occasione utile per un confronto anche con altre amministrazioni, come già sperimentato con successo negli anni passati.

Considerato che le strutture regionali sono territorialmente ubicate sia in ambito metropolitano che periferico, al fine di dar voce alle necessità provenienti dalle diverse realtà territoriali, per il triennio di riferimento le medesime verranno svolte anche presso sedi periferiche.

#### Tutela della Privacy

La pubblicazione dei dati, informazioni e documenti viene effettuata nel rispetto delle disposizioni in materia dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123.

Il Garante per la protezione dei dati personali, con delibera n. 243 del 15 maggio 2014, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 134 del 12.6.2014 "*Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati*" ha definito, in modo unitario, misure e accorgimenti volti a individuare opportune cautele che i soggetti pubblici sono tenuti ad applicare nella diffusione di dati personali sui propri siti web istituzionali per finalità di trasparenza o per altre finalità di pubblicità dell'azione amministrativa.

Il *Responsabile*, con note prott. nn. 81105 del 19 giugno 2014 e 125723 del 9 ottobre 2014, ha diffuso ai *Referenti* le citate linee guida evidenziando la necessità di prevedere forme accurate di controllo sui dati pubblicati quando possono contenere dati personali e sensibili. Pertanto, resta in capo agli stessi la preventiva attività di controllo sui dati da pubblicare.

#### Inosservanza delle disposizioni: responsabilità e sanzioni

Il d.lgs. 33/2013 al comma 1 dell'art. 46 prevede che "*L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili*".

Il comma 2 del medesimo articolo sancisce che "*Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile*".

#### Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici

L'autorità Nazionale Anticorruzione in data 16 novembre 2016 ha adottato il "regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97".

Il predetto regolamento disciplina il procedimento sanzionatorio e individua nell'Autorità il soggetto competente a irrogare le

3 consultabile al seguente link:

[http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR\\_PORTALE/PIR\\_LaStrutturaRegionale/PIR\\_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR\\_PersonaleAffariGenerali/PIR\\_Servizio5Trasparenzaesemplificazione/PIR\\_CircolariDlegge332013/EM-%20133-S14%20del%209%20dic%202016.accesso%20civico%20a%20dati%20e%20docum.pdf](http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_PersonaleAffariGenerali/PIR_Servizio5Trasparenzaesemplificazione/PIR_CircolariDlegge332013/EM-%20133-S14%20del%209%20dic%202016.accesso%20civico%20a%20dati%20e%20docum.pdf)

sanzioni di cui ai commi 1-bis e 2 dell'art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dall'art. 38 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e di conseguenza anche di quelle previste dall'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2006, n. 175.

#### Dati Ulteriori

L'art. 1, comma 9 lett. f), della legge 190/2012 e l'art. 7-bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013 prevedono la pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di dati, informazioni e documenti "ulteriori" rispetto a quelli prescritti dalla normativa vigente in materia di trasparenza.

La pubblicazione dei dati ulteriori deve essere effettuata nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, del d.lgs. 33/2013 e procedendo alla anonimizzazione dei dati personali, ove presenti.

Per il raggiungimento di sempre più elevati livelli di trasparenza, ciascun *Referente*, in ragione delle competenze ascritte alla struttura cui è preposto, deve comunicare al *Responsabile*, entro il termine del 10 novembre di ogni anno, gli eventuali dati ulteriori che intende pubblicare, al fine di valutare il loro inserimento nell'aggiornamento annuale del PTPCT.

Inoltre, in una logica di accessibilità totale, a decorrere dal triennio 2017-2019 si prevede di integrare ed ampliare, per gli incarichi conferiti dall'Amministrazione, la pubblicazione delle informazioni normativamente previste.

Va preliminarmente ricordato che l'Amministrazione regionale, per gli incarichi definiti dall'art. 1 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, è tenuta a pubblicare nel proprio sito istituzionale le dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità presentate (commi 1 e 2 dell'art. 20) dal soggetto destinatario del provvedimento<sup>4</sup>.

Tale profilo di pubblicità non è stato integralmente trattato né dal d.lgs. 33/2013, modificato e integrato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, né dalle successive mappe ricognitive degli obblighi di pubblicazione previsti per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente, adottate dall'ex CIVIT e dall'ANAC e diramate quali allegati 1 alle rispettive delibere n. 50/2013 e n. 1310/2016.

Nelle mappe ricognitive di cui sopra, la pubblicità delle dichiarazioni in argomento, prevista dal comma 3 del citato decreto 39, viene specificamente indicata per gli incarichi dirigenziali, di vertice e non, inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico e per le eventuali posizioni organizzative con funzioni dirigenziali, disciplinati dall'art. 14 del d.lgs. 33/2013, nonché per gli incarichi conferiti presso gli enti e le società di cui all'art. 22 del medesimo decreto.

Nelle predette mappe ricognitive, non è invece indicata la pubblicazione delle dichiarazioni ex art. 20 d.lgs. 39 rese con riferimento agli incarichi non rientranti nelle richiamate tipologie, come la nomina di un commissario presso un ente locale, conferiti a soggetti sia esterni all'Amministrazione sia interni alla stessa (non essendo, per questi ultimi, la pubblicazione di tale documento prevista dall'art. 18 del d.lgs. 33/2013).

Pertanto, allo scopo di garantire maggiori livelli di trasparenza e, al contempo, di rendere più sistematica la pubblicazione e fruibile la consultazione delle informazioni concernenti le nomine e le designazioni effettuate dai vari rami dell'Amministrazione, si prevede che ciascun Dipartimento / Ufficio pubblici, nelle proprie pagine web, un elenco di tutti gli incarichi commissariali di qualsivoglia natura conferiti, a soggetti interni o esterni (dirigenti e non), e, per ciascuno di essi, l'atto di conferimento, il curriculum vitae, l'eventuale compenso, le dichiarazioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 39/2013, nonché la data di scadenza dell'incarico.

In sede di prima attuazione, la pubblicazione del sopra citato elenco deve avvenire entro il 30 settembre 2017, mentre i successivi aggiornamenti dovranno essere effettuati tempestivamente.

In ordine alla durata della pubblicazione dei dati si ritiene opportuno fare riferimento alle previsioni dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. 33/2013. Pertanto, i dati stessi dovranno rimanere pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di decorrenza dell'obbligo di pubblicazione, e comunque fino quando saranno produttivi di effetti.

Il RPCT fornirà, con apposite direttive, le necessarie indicazioni operative.

---

<sup>4</sup> In particolare, il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, al comma 3 dell'articolo 20, ha previsto che le Pubbliche Amministrazioni che conferiscono uno degli incarichi definiti dall'art. 1 del citato decreto, presso i soggetti di cui all'art. 2 del medesimo decreto 39, devono pubblicare nel proprio sito istituzionale le dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità presentate (commi 1 e 2 dell'art. 20) dal soggetto destinatario del provvedimento.

SCHEMA DI PROGRAMMAZIONE AI FINI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA 4.1

Obiettivo	Misura	Fasi per l'attuazione	Soggetto responsabile	Tempi di realizzazione	Indicatore di attuazione	Risultato atteso
Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	4.1 Trasparenza	Garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge	Referenti e Dirigenti dell'Amministrazione	Entro i termini previsti dalla delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 e dall'allegato "A" al PTFCT 2017-2019	Quantitativo (%)	100% Aggiornamento dei dati pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente"
		Verifica della corretta e completa pubblicazione dei dati di rispettiva competenza	Referenti	Al 31 ottobre di ogni anno, da trasmettere entro il 10 novembre	Qualitativo binario (si/no)	Report e Attestazione sullo stato di adempimento degli obblighi di pubblicazione
		Periodica attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte dell'Amministrazione	Responsabile	Entro il 30 novembre di ogni anno	Qualitativo binario (si/no)	Relazioni: organo di indirizzo politico, OIV, ANAC
		Analisi e riscontro delle richieste pervenute, ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Accesso "documentale"	Referenti	Al 31 ottobre di ogni anno, da trasmettere entro il 10 novembre	Qualitativo binario (si/no)	Report sugli adempimenti connessi alle richieste di accesso "documentale"
		Analisi e riscontro delle richieste pervenute, ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. 33/2013. Accesso civico "semplice"	Dirigente delegato all'accesso civico	Al 31 ottobre di ogni anno, da trasmettere entro il 10 novembre	Qualitativo binario (si/no)	Report sugli adempimenti connessi alle richieste di accesso civico "semplice"
		Analisi e riscontro delle richieste pervenute, ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013. Accesso civico "generalizzato"	Referenti	Al 31 ottobre di ogni anno, da trasmettere entro il 10 novembre	Qualitativo binario (si/no)	Report sugli adempimenti connessi alle richieste di accesso civico "generalizzato"